

21-2-1979

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmecanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.

ART. 20.

1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'articolo 19, le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

a) idoneità tecnica risultante dalla disponibilità di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere;

b) almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione;

c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metri quadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate;

d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio.

2. Al fine di consentire il controllo della evoluzione della capacità produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonché, per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1983, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unità assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacità produttive.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro è determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonché l'ammontare del diritto annuale.

ART. 21.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, dei riparatori e dei demolitori navali, che dà parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi.

2. Il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali è costituito:

a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile;

11-10-89

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

S. - Ordine - n. 113

b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative;

c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile.

3. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni.

5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolate da due funzionari del Ministero della marina mercantile.

6. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.

ART. 22.

1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'articolo 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali può essere sospesa quando a carico dell'impresa si verifici uno dei seguenti casi:

a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale;

b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la

loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori;

d) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore;

e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell'articolo 20, nonché degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacità produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera.

3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravità tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato;

e) recidiva o maggiore gravità, nei casi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni.

5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficia-

21-6-1959

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

ria. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto dai seguenti membri:

a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso;

b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;

d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica più rappresentative su scala nazionale.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

4. Il Comitato:

a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;

b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;

c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;

d) esamina e dà pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.

5. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.

6. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 24.

1. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.

2. Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti adottati sulla base della presente legge, nonché ogni altra notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo è sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.

3. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

4. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

nonché quelle per consulenze, indagini, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, sempre che rientrino nella materia disciplinata nella presente legge, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

5. Per l'esercizio della vigilanza è assegnata al Registro italiano navale la metà della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.

ART. 25.

1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Il primo bilancio certificato sarà relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

4. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° agosto successivo alla scadenza del predetto termine.

5. Per le società che non chiudono il bilancio alla fine dell'anno solare il ter-

mine per la presentazione dello stesso scade entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui all'comma 4, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, è dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo.

7. Le imprese che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi di cui alla presente legge non superiori a 500 milioni di lire sono esenti dall'obbligo della certificazione.

ART. 26.

1. Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, nonché ai fini dei provvedimenti di iscrizione agli albi speciali previsti all'articolo 19, si osservano le disposizioni in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 nonché alla legge 23 dicembre 1982, n. 936.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27.

1. Alle imprese di cui all'articolo 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.

21-6-1982

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 145

2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1983 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni.

ART. 28.

1. All'articolo 156 del codice della navigazione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

« Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità ».

2. La lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo ».

3. L'articolo 145 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 145. - (Navi iscritte in registri stranieri). — 1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero.

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile ».

ART. 29.

1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della marina mercantile. Sulla richiesta viene sentito il parere di una commissione paritetica composta da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del Ministero della marina mercantile che la presiede.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della marina mercantile che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le condizioni economiche e normative di cui al comma 3.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano appositi contratti collettivi nazionali con i quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che il locatario dovrà applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali, mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie possono essere stipulate assicurazioni che garantiscano trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane presso enti assicura-

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

tivi pubblici o privati italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i marittimi stranieri sono quelli della nazionalità del marittimo. I trattamenti assistenziali sono garantiti, su basi concordate, tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite apposite assicurazioni da stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o stranieri.

4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo. L'autorità marittima competente o quella consolare italiana, qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerterà che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i marittimi interessati siano conformi alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In caso di difformità, l'Autorità marittima o consolare informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al comma 3, l'Amministrazione italiana provvede a revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra esonererà dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1977, n. 133.

ART. 30.

1. Gli atti relativi alla iscrizione e quelli contenenti assenso alla cancellazione di ipoteca navale sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.

ART. 31.

1. Nei limiti degli stanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmecanica nel quadro della Direttiva CEE n. 81/363, il Ministro della marina mercantile provvede, non oltre sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire gli interventi a favore delle iniziative avviate anteriormente al 1° gennaio 1987 per le quali le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalle leggi per nuove costruzioni, trasformazione e riparazione navale, nonché per nuovi investimenti, non risultino ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Restano soggette alle disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, n. 599 e n. 600, 26 luglio 1984, n. 396, 11 dicembre 1984, n. 848, 22 marzo 1985, n. 111 e 12 giugno 1985, n. 295, le iniziative avviate anteriormente al 1° gennaio 1987 ancorché siano intervenute successivamente variazioni contrattuali soggettive od oggettive ed i lavori siano iniziati dopo tale data. Non saranno prese in esame le domande presentate oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché le iniziative di cui al comma 1 siano state avviate anteriormente al 1° gennaio 1987.

3. Agli effetti di quanto disposto nei commi 1 e 2, al contratto di costruzione della nave è assimilata la dichiarazione di costruzione all'ufficio locale marittimo competente.

4. Nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, la parola « intervenuti » è sostituita dalla seguente: « intervenuta ».

5. L'espressione « nuove costruzioni » di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, si riferisce alle unità per le quali l'ultimazione dei lavori è di data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge n. 848.

6. L'espressione « unità per ricerche nonché per lavori in mare » di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificata dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1985, n. 111, deve intendersi riferita anche alle unità di ricerca oceanografica.

21-6-1989

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

ART. 32.

1. I contributi dello Stato concessi a fronte di operazioni di credito navale in virtù della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad essere corrisposti fino alla prevista scadenza, anche se il beneficiario provvede ad estinguere l'operazione di finanziamento cui il contributo stesso è riferito.

ART. 33.

1. Ai contributi di cui all'articolo 6 possono accedere anche le imprese del settore delle demolizioni navali in effettivo esercizio dal 1° gennaio 1970, fatti salvi i piani di investimento definiti in base alle vigenti norme alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui all'articolo 6 possono essere altresì concessi alle imprese di manutenzione di apparati motori marini alle condizioni di cui all'articolo 8.

3. Il termine di ultimazione dei programmi di investimento di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1985, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 1989.

ART. 34.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati ».

ART. 35.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988, la

norma di cui al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applica anche alle navi trasferite nel periodo dal 1° settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro-nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno.

ART. 36.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.

2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'articolo 3, nonché gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale.

ART. 37.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 27, valutato in lire 74.400 milioni per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167) ».

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 27 e 30 per gli anni 1989-

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

1991, nonché degli articoli 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17 per gli anni 1989, 1990 e 1991, complessivamente valutato in lire 115,6 miliardi per il 1989, 150 miliardi per il 1990 e 318 miliardi per il 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento « Industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 81/167) ».

3. Per il completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmecanica, nel quadro della Direttiva CEE n. 81/363, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 580 miliardi in ragione di lire 230 miliardi per l'anno 1989, lire 285 miliardi per l'anno 1990 e lire 65 miliardi per l'anno 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

4. Le somme di cui al comma 3 sono così ripartite nel triennio.

a) 1989: lire 230 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali;

b) 1990: lire 220 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali e lire 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno;

c) 1991: lire 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno.

5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363) ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 111/1985 è il seguente:

«Art. 1. — In attuazione delle "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, già prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, nonché i termini previsti dalle stesse leggi scaduti il 30 giugno 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 4, paragrafi 3, 5 e 7, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167/1987 (VI direttiva), ripubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 32 del 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale è il seguente:

«3. Il massimale è riesaminato ogni dodici mesi o a intervalli più ridotti quando circostanze eccezionali lo richiedano, con l'obiettivo di una riduzione progressiva del massimale. Nel riesaminare il massimale, la Commissione vigila affinché non si producano concentrazioni eccessive dell'attività di costruzione navale in specifici comparti di mercato, quando siano tali da pregiudicare gli interessi comunitari».

«5. Il cumulo degli aiuti accordati nell'ambito dei vari regimi non deve comunque superare il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere previamente notificata alla Commissione né da questa autorizzata».

Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto interessati. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni e decorrenza dalla notifica; tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Nella sua decisione, la Commissione si assicura che l'aiuto prospettato non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune».

«7. Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione di navi, accordati come aiuti allo sviluppo ai Paesi in via di sviluppo, non sono soggetti al massimale. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all'uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo di cui al paragrafo 6 del presente articolo o ad eventuali clausole aggiuntive o correttive».

Alla Commissione deve essere previamente notificato qualsiasi singolo progetto di aiuto. La Commissione verifica se il componente specifico "sviluppo" dell'aiuto preconizzato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'accordo di cui al primo comma».

Nota all'art. 5, secondo comma:

Il testo del dispositivo del decreto del Ministro della marina mercantile 18 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29 febbraio 1986, è il seguente:

«Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 22 marzo 1985, n. 111, i cantieri navali sono classificati in maggiori, medi e minori in base ai seguenti requisiti da verificare con riferimento al 1º luglio 1984:

1) Almeno 600 dipendenti diretti o comunque non meno di 400 purché in tal caso il cantiere sia dotato di:

un bacino ovvero uno scalo fisso di almeno 185 metri di lunghezza;

almeno un mezzo idoneo a sollevare — eventualmente in coppia con un altro — blocchi del peso non inferiore a 60 tonnellate;

un'officina per lavorazioni scalo.

2) Almeno 150 dipendenti diretti o comunque più di 50 purché in tal caso il cantiere sia dotato di:

un bacino o scalo fisso di almeno 130 metri di lunghezza ovvero una piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore a 1.000 tonnellate;

almeno un mezzo idoneo a sollevare — eventualmente in coppia con un altro — blocchi del peso non inferiore a 30 tonnellate;

un'officina per lavorazioni scalo.

3) Almeno 50 dipendenti diretti o comunque non meno di 30 purché in tal caso il cantiere sia dotato di:

una superficie operativa, incluse le aree coperte, di almeno 2.000 metri quadrati;

uno scalo fisso di almeno 35 metri di lunghezza ovvero una piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore a 150 tonnellate;

almeno un mezzo idoneo a sollevare — eventualmente in coppia con un altro — blocchi del peso non inferiore a 7 tonnellate.

Per i cantieri minori che svolgono esclusivamente lavori di riparazione navale il numero minimo dei dipendenti diretti è ridotto da 30 a 25; per essi non è richiesto il possesso dei requisiti sussidiari della capacità di sollevamento e della disponibilità dello scalo fisso o del bacino sempre che dispongano di uno scalo di alaggio per navi di peso non inferiore a 150 tonnellate».

Nota all'art. 15, comma 1, all'art. 17, comma 4, e all'art. 18, comma 2:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 259/1976 è il seguente:

«Art. 4. — Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal Registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine».

Nota all'art. 17, comma 1:

Il testo dell'art. 1 della legge 1º aprile 1985, n. 121/1985 è il seguente:

«Art. 1. — Alla società denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, e affidato, in aggiunta alle finalità previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, aerodinamica, costruzione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dal processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica e degli interventi a sostegno dell'industria stessa.

Alla predetta società può essere concesso un contributo determinato in misura non superiore al novanta per cento delle somme previste in ciascun programma per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al precedente comma.

Per l'attuazione dei propri compiti, la società ha facoltà di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonché con università ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca».

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21-6-1977

Sintesi della deliberazione della GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

Nota all'art. 29, primo comma 1, e all'art. 25, comma 1.

Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1977 è il seguente:

«Art. 8. — La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

Nell'albo speciale possono essere iscritte le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti:

1) per tutti i tipi di società, l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività;

2) per tutti i tipi di società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13; b) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13;

3) per le società semplici devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell'art. 2296 del codice civile;

4) per le società con soci illimitatamente responsabili, a) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; b) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione;

5) per le società a responsabilità limitata o per azioni il capitale sociale non può essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: a) istituti di credito di diritto pubblico; b) banche di interesse nazionale; c) istituti, anche se costituiti in forma di società per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.

Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:

a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attività di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di società costituite in conformità della legge di uno degli Stati membri della Comunità economica europea e riconosciute ai sensi della convenzione ratificata con legge 23 gennaio 1971, n. 226;

b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita attività di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcuna altra attività;

c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti

negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifica essere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equivalente qualificazione professionale. L'equivalenza o corrispondenza delle qualifiche, certificazione nell'albo o della qualificazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione.

Le società estere iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione e attività nel territorio dello Stato attività di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescrive la redazione del bilancio.

Le azioni della società di revisione costituita sotto forma di società per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante proxy.

Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle società di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della società dall'albo speciale.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci o amministratori delle società di revisione iscritte nell'albo speciale.

I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di società di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la società di revisione.

Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Nota all'art. 29, comma 4.

Il testo dell'art. 4 della legge n. 135/1977 è il seguente:

«Art. 4. — Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza mannaia e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscono una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marinai relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei presunti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovrà essere negato quando l'autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.L.N., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abilità della nave esista sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe».

Nota all'art. 21, commi 4 e 5.

Il testo dell'art. 5 della legge n. 848/1964, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — L'erogazione anticipata di cui all'articolo 2 è concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.

Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all'articolo 146 o 234 del codice della navigazione, ove sono iscritte le unità in relazione alle quali è stato emanato il provvedimento.

La restituzione del contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1962, n. 361, con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, interviene entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'articolo 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.

Nel caso di nuove costruzioni interviene di due anni di cui al comma precedente e elevato a quattro».

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nota all'art. 31, comma 6.

Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera c), della legge n. 599/1952, come modificata dall'art. 4 della legge n. 111/1955, è il seguente:

« c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni sottomarine, unità per ricerche nonché per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ».

Nota all'art. 33, comma 3.

Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 111/1955 è il seguente:

« Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1952, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1954. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1955 ».

Nota all'art. 35.

Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 556/1956, come risulta modificato dalla presente legge, è il seguente:

« 1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, può autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatorio o un rappresentante in Italia, servizi complementari di caniera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati ».

Nota all'art. 35.

Il testo del comma 6-bis, primo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge n. 277/1954 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 450/1954, è il seguente:

« 6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1950, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 634 ».

Nota all'art. 37, comma 3.

Il testo dell'art. 1, primo comma, della legge n. 295/1955 è il seguente:

« Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1954-56 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPRI) nella seduta del 19 giugno 1954, è autorizzata, per il periodo 1955-1958, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1952, n. 1, 10 giugno 1952, n. 361, 14 agosto 1952, n. 595, 14 agosto 1952, n. 559, e 14 agosto 1952, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1955 resta stabilita in lire 515 miliardi ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1287):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) l'8 agosto 1958.

Assegnato alla 3ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 4 ottobre 1958, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 ottobre 1958, 9 novembre 1958 e approvato il 21 dicembre 1958.

Camera dei deputati (atto n. 3500):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 25 gennaio 1959, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, l'8 febbraio 1959, 3, 15, 29 marzo 1959, 10, 19 aprile 1959; 3 maggio 1959.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 9 maggio 1959.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 10 maggio 1959 e approvato il 31 maggio 1959.

89G0305

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NODITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

PAGINA BIANCA